



REAL CIRCOLO FRANCESCO II DI BORBONE
STATUTO

Art. 1

È costituita una associazione denominata
“Real Circolo Francesco II di Borbone ” in breve denominabile ***“R.C. Francesco II ”***.

SIMBOLO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 2

L'Associazione, al fine di essere immediatamente riconoscibile e individuabile, utilizza un proprio simbolo di riconoscimento. Si riconosce come simbolo dell'Associazione uno scudo di forma ellittica cordonato d'oro, contenente lo Stemma del Regno delle Due Sicilie, troncato con la parte superiore di bianco e quella inferiore di rosso, con la scritta di forma ellittica con carattere Vivaldi color oro “ Real Circolo Francesco II di Borbone”. In alternativa, per distinzioni particolari, il simbolo è essere posizionato in campo nero all'interno di un doppio cordone di forma ellittica color oro. Il simbolo dell'Associazione potrà essere utilizzato sotto diverse forme, come stampa, riproduzione grafica, timbro, bandiera, guidone, eccetera, a seconda delle necessità.

Il simbolo dell'Associazione, individuato nelle forme e nei colori dal presente articolo, è graficamente visualizzabile sul frontespizio del presente Statuto, ed è parte integrante del medesimo.

TUTELA DELLA DENOMINAZIONE E DEL SIMBOLO ASSOCIATIVO

Art 3

L'Associazione dovrà tutelare in tutte le sedi competenti la propria denominazione, estesa ed abbreviata, e il simbolo associativo.

DURATA

Art 4

L'Associazione avrà durata illimitata, salvo il potere dell'Assemblea di deliberarne in ogni tempo la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione.

SCOPO ISTITUZIONALE

Art 5

L'Associazione è apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro e persegue finalità di promozione della cultura dell'antica patria napoletana, la riscoperta della storia del Regno delle Due Sicilie, dei valori identitari di questa antichissima e nobile nazione, del suo patrimonio culturale, della cultura cristiana e dei suoi valori, della solidarietà, di utilità sociale anche a favore di organizzazioni umanitarie aventi finalità di sostegno a soggetti svantaggiati, delle radici della comune cultura europea, delle monarchie cristiane europee e dell'istituto della monarchia come forma di governo.

Per il perseguimento dei propri fini potrà svolgere attività di ricerca, di documentazione, di studio, di divulgazione, di promozione nel settore culturale, artistico, sociale, economico, storico, scientifico, didattico, in campo nazionale ed internazionale,

L'Associazione può svolgere attività nei settori dell'assistenza sociale e spirituale, della cultura religiosa e della beneficenza.

Art 6

In particolare l'Associazione si propone:

a) le attività volte alla valorizzazione delle risorse territoriali, del patrimonio architettonico, artistico e ambientali;

b) le attività volte allo studio, ricerca, riscoperta e divulgazione del patrimonio storico, culturale, araldico, nobiliare, dei valori e degli ideali di quello che fu il Regno delle Due Sicilie, della valorizzazione della figura di Francesco II di Borbone, ultimo Sovrano del Regno delle Due Sicilie, della Dinastia Borbone delle Due Sicilie e dei suoi discendenti;

c) di dare il proprio contributo alla nascita e realizzazione di una classe dirigente in grado di contribuire alla crescita politica, civile, culturale ed economica delle popolazioni, in Italia, in Europa e nel mondo secondo i principi della comune cultura cristiana europea;

d) le attività volte allo studio, ricerca, riscoperta e divulgazione del patrimonio storico, culturale, araldico, nobiliare, dei valori e degli ideali delle monarchie ed ex monarchie europee, dei loro simboli, della diffusione, promozione degli ideali e dei principi delle moderne monarchie parlamentari europee come forme di governo, anche attraverso la collaborazione, la partecipazione e l'interscambio con enti nazionali ed internazionali;

e) la divulgazione, lo studio, la tutela della cultura cattolica, di quella cristiana e dei loro valori;

f) lo scambio reciproco tra gli associati, intenzionati a mettere a disposizione le proprie professionalità e competenze, al fine di creare una rete comune, un gruppo di pressione e/o interesse (cd.lobby), dal comune interesse di incidere sulle istituzioni nazionali ed internazionali, per affermare i principi e gli scopi dell'Associazione, per attività culturali nel mondo, per creare una comune coscienza e un sentimento di appartenenza ai valori e scopi dello statuto;

g) realizzazione di operazioni di raccolta fondi destinati a sostenere le attività associative e di beneficenza e solidarietà, nei confronti di iniziative specifiche anche in collaborazione con altri enti, associazioni, fondazioni, di carattere religioso e non, di utilità sociale, nazionali ed internazionali.

Art.7

Gli scopi che l'associazione si prefigge possono essere perseguiti e conseguiti con: mezzi cinematografici, televisivi, teatrali, stampa, multimediali, internet e social networks, attraverso l'acquisizione di diritti, convegni, meeting, conferenze, incontri, attività e manifestazioni sportive ed artistiche, lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, provvedendo anche alla redazione, pubblicazione e/o distribuzione di opuscoli, libri ed altro materiale divulgativo, la formazione, l'aggiornamento culturale, l'economia, i problemi sociali, il tempo libero e quant'altro possa essere utile alle borse di studio, la divulgazione e la pubblicità delle attività associative, utilizzando qualsiasi tipo di supporto la tecnologia metta a disposizione, anche in accordo e/o partecipazione con terzi, siano essi anche società di persone e/o di capitali.

SEDE

Art.8

L'associazione ha sede in Roma, Viale Gioacchino Rossini, 18 00198

PATRIMONIO

Art. 9

Il patrimonio è formato:

- a) dal fondo di dotazione, dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati o diritti acquisiti dall'associazione;
- e) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- f) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività

MEMBRI

Art. 10

I Membri si dividono in:

- a) **Soci Fondatori:** sono tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che hanno contribuito ad insediare il primo Consiglio Direttivo e che contribuiscono al Fondo di Dotazione e Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nei modi e nelle forme stabiliti nella misura minima dal Consiglio Direttivo.
- b) **Soci Ordinari** sono tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, nazionali o internazionali, che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e che contribuiscono al fondo di dotazione e di gestione mediante pagamento della quota di adesione una tantum e poi della

quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo, oppure con attività, anche professionale, di rilievo particolare oppure con attribuzione di beni materiali o immateriali.

c) **Soci Sostenitori** sono tutti coloro che verseranno una quota superiore a quella richiesta per la partecipazione all'Associazione.

d) **Soci Onorari**: individuati tra personaggi, enti e soggetti che si sono distinti per particolari meriti sociali o culturali.

L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota di adesione, differenziata secondo le categorie, e della quota associativa che verranno stabilite dal Consiglio direttivo.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati, indipendentemente dalla categoria cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 11

La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo e si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

ORGANI

Art. 12

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Presidente Onorario

- il Priore
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 13

Gli associati formano l'assemblea.

Ogni socio maggiorenne ha diritto di voto

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è convocata dal Presidente.

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti, qualunque sia il loro numero.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviato ad ogni associato almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario generale.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.

Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri. I Fondatori sono di diritto membri del Consiglio Direttivo, e fra di essi viene scelto il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, ad eccezione del Presidente che dura in carica fino a dimissioni, Tutti i membri sono rieleggibili.

All'interno del Consiglio Direttivo può essere eletto un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o posta elettronica. La presenza dei membri alla riunione può avvenire anche tramite videoconferenza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Tutte le cariche sono gratuite. E' previsto solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, stimola le attività sociali tra gli associati e lo scambio di idee ed esperienze. Il Presidente ha funzioni di controllo sulla gestione finanziaria e sull'operato del Tesoriere. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

VICE PRESIDENTE

Art.16

Il Vice Presidente sostituisce e coadiuva il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o quando lo abbia all'uopo delegato. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

PRESIDENTE ONORARIO

Art. 17

Il Presidente Onorario L'Assemblea dei Soci può nominare, fra i soci ordinari, su proposta del Consiglio Direttivo un Presidente Onorario per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Il Presidente Onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente Onorario assiste l'opera del Presidente, stimola i rapporti sociali, favorisce lo scambio di idee e di esperienze fra gli associati, è testimonial dell'Associazione. L'incarico di Presidente Onorario è revocato per recesso da socio, dimissioni o dall'Assemblea.

ALTRE CARICHE

PRIORE

Art.18

Il Priore, che deve essere un membro ecclesiastico della Chiesa Cattolica, viene scelto direttamente dal Consiglio Direttivo di cui fa parte di diritto ed è la guida morale e spirituale dell'Associazione, ha funzioni di controllo affinché il lavoro che il Consiglio compie e le attività dell'Associazione si svolgano nel rispetto dei valori Cristiani,Cattolici,etici, morali e secondo gli scopi dello statuto, ha funzioni di stimolo e di coordinamento per le attività spirituali dell'Associazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Priore d'Onore viene scelto direttamente dal Consiglio Direttivo su proposta del Priore, scelto tra eminenti personalità del mondo ecclesiastico con la funzione di Alto Protettore dell'Associazione.

IL CANCELLIERE

Art.19

Il Cancelliere cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e del Consiglio, provvede ad eseguire i vari mandati del Consiglio Direttivo. cura l'immagine dell'Associazione, favorisce le relazioni con gli organi di stampa e televisivi, i contatti con gli Enti Civili, e Militari. Particolare attenzione rivolgerà anche a quei privati il cui contributo riterrà determinante per la buona riuscita delle finalità associative. Pur godendo di autonomia di movimento, renderà costantemente partecipe il Presidente sugli sviluppi delle iniziative e delle attività.

TESORIERE

Art.20

Il Tesoriere, eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, cura la gestione finanziaria dell'associazione, della quale é responsabile verso il Consiglio e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile,il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile;

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.22

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, del comitato esecutivo e dei revisori dei conti nonché il libro degli aderenti all'associazione;

BILANCIO

Art. 23

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità istituzionali di cui agli artt. 4 e 5.

SCIoglimento

Art. 24

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia istituita con il D.P.C.M. del 26 settembre del 2000 o altri Organi eventualmente preposti per legge, salvo diverse disposizioni normative.

ORGANI NAZIONALI E LOCALI

Art. 25

La vita dell'Associazione si articola mediante organizzazioni locali, denominate Delegazioni.

In una stessa Nazione possono essere costituite più Delegazioni, ciascuna con propria giurisdizione territoriale.

DURATA DELLE CARICHE E LORO GRATUITA'

Art. 26

Tutte le cariche restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati alla scadenza del termine. La durata della carica ha inizio dalla data del provvedimento di nomina.

Le attività svolte in favore dell'Associazione, nell'esercizio delle funzioni inerenti alle cariche previste nel presente Statuto non sono retribuite.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 27

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile.

L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono con gli scopi della medesima.